

### Gli effetti ai fini ACE delle fattispecie determinate dall'applicazione dei nuovi principi OIC

| Fattispecie   | Contenuto   | DM ACE<br>3.8.2017     | Effetto fiscale  |
|---|---|------------------------|--|
| Riduzione di capitale mediante riscatto e annullamento di azioni proprie (art. 2357-bis c.c.) | Si tratta del caso speciale di acquisto di azioni proprie effettuato in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni                      | art. 5 c. 4            | Rileva come elemento negativo della variazione del capitale proprio ai fini ACE  |
| Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c.  | Si tratta dei casi generali di buy back effettuati ai sensi dell'art. 2357 c.c. e che risentono della nuova impostazione contabile dell'operazione con iscrizione della riserva negativa per acquisto di azioni proprie | art. 5 c. 4            | Rileva come elemento negativo della variazione del capitale proprio ai fini ACE  |
| Incremento di PN da applicazione del criterio del costo ammortizzato su finanziamenti         | Si tratta dell'incremento di PN in capo alla società per via di un finanziamento del socio infruttifero o a tasso diverso da quello di mercato  | art. 5 c. 5            | L'incremento non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento della base ACE  |
| Costi di ricerca e di pubblicità in sede di FTA   | Si tratta dello storno dal PN dei costi di ricerca e pubblicità che non sono più capitalizzabili nell'ambito della first time adoption dei nuovi principi OIC   | art. 5 c. 7 lettera a) | Lo storno di questi costi riduce il PN e quindi la base ACE; negli esercizi successivi i maggiori utili derivanti dall'assenza degli ammortamenti incrementeranno la base ACE  |
| Utilizzo del costo ammortizzato in sede di FTA  | Si tratta dell'applicazione retrospettica del costo ammortizzato nell'ambito della first time adoption dei nuovi principi OIC   | art. 5 c. 7 lettera b) | Si considerano rilevanti ai fini dell'incremento del capitale proprio gli effetti dell'applicazione retrospettica del CA; negli esercizi successivi sarà rilevante altresì la diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, debiti e titoli |
| Utili da fair value degli strumenti finanziari derivati                                       | Si tratta degli utili da valutazione per l'applicazione del fair value agli strumenti finanziari derivati (speculativi e di copertura)  | art. 5 c. 8 lettera a) | Per entrambe le tipologie di derivato gli utili sono sempre di natura valutativa; pertanto non vengono computati in aumento della base ACE e risultano irrilevanti   |
| Plusvalenze da conferimenti d'azienda o rami d'azienda  | Si tratta delle operazioni di conferimento d'azienda o di ramo aziendale che sono neutrali fiscalmente e che possono essere contabilizzate a CE o a PN  | art. 5 c. 8 lettera b) | Gli utili derivanti dal conferimento di azienda o ramo d'azienda non sono rilevanti ai fini ACE (effetti dal 2018 vedi clausola di salvaguardia 2)   |
| Clausola di salvaguardia 1  | Riguarda l'effetto a PN dei nuovi OIC su costi non più  | art. 12 c. 1           | Si determina un duplice effetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la clausola copre l'utilizzo di</li> </ul>   |

|                            |   |              |  |
|----------------------------|---|--------------|--|
|                            | capitalizzabili, azioni proprie, derivati a fair value, costo ammortizzato  |              | <p>criteri differenti per i periodi precedenti e per il 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le nuove regole dovranno invece essere osservate per il 2017 e gli anni successivi, con applicazione retrospettiva delle nuove regole per ricostruire la nuova base ACE</li> </ul> |
| Clausola di salvaguardia 2 | Riguarda le altre fattispecie differenti dall'introduzione dei nuovi OIC (nuove regole per imprenditori individuali e società di persone, esclusione per società agricole, rilevanza del fondo di dotazione per le branch, nuove disposizioni antielusive quali quella sulle plusvalenze in caso di conferimento d'azienda) | art. 12 c. 2 | A differenza del comma 1 questa norma si applica anche al 2017 per cui le norme del DM che non sono legate all'adozione dei nuovi OIC si applicano per la prima volta dal 2018   |